

COMUNE



DI ROSTA

PROVINCIA DI TORINO

Legge Regione Piemonte del 5/12/1977 n. 56, art. 17, comma 4 e s.m.i.

## VARIANTE STRUTTURALE n. 2


al P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. n. 5-955 del 02-10-2000 e successive Varianti integrative

### PROGETTO DEFINITIVO

Progetto preliminare: delibera del C.C. n. 56 del 29-10-2004

Progetto definitivo: delibera del C.C. n. 39 del 16-06-2005

Documento integrato con le osservazioni della Regione: D.C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_ . . .



Il Tecnico Competente Responsabile  
(Dr. Ing. Marco Vigone)

Progetto

**Studio Mellano Associati**

Corso Moncalieri, 56 - Torino

Consulenza in Acustica Ambientale

IEC

Il Sindaco

**Andrea Tragaioli**

Il Segretario comunale

**Michelina Bonito**

Il Responsabile del procedimento

**Elisabetta Fontana**

Data elaborato:

**VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLA  
VARIANTE STRUTTURALE n. 2 AL  
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

redatta ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. 52/00

## 1. Premessa

A seguito della **Richiesta integrazione Atti** da Parte della Regione Piemonte circa la Pratica N° A50589 relativa alla Variante N. 2 al P.R.G.C. vigente e con riferimento particolare al punto IT della Relazione di Verifica effettuata in data 13/09/2005, relativo all'elaborato "Relazione di compatibilità alla classificazione acustica", si precisa quanto segue:

Il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Rosta è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale N° 8 del 26/02/2004.

I tre punti che costituiscono la variante strutturale N. 2 del P.R.G.C. vengono qui di seguito elencati e singolarmente analizzati con gli stessi criteri che hanno guidato l'elaborazione del piano di zonizzazione acustica già approvato.

La verifica di compatibilità viene effettuata ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n° 52.

Sulla Tavola 5/2 allegata è riportato il quadro complessivo della classificazione acustica dell'intero territorio comunale, nonché l'identificazione mediante retino quadrato a 45° delle tre aree oggetto di valutazione.

## 2. Verifica

La verifica riguarda i seguenti punti:

- 1) Riorganizzazione dell'area ex CM5 con destinazione d'uso principale produttiva, e secondaria artigianale, terziaria e commerciale.

*Nel piano di zonizzazione acustica vigente l'area CM5 risulta quasi completamente inglobata in una macroarea di classe VI posta a Nord e a Sud della S.S. 25 del Moncenisio. Due piccole porzioni si trovano invece in classe V: la prima ad est della macroarea, al confine con il Comune di Rivoli, e la seconda ad ovest, all'interno della fascia cuscinetto di classe V della macroarea stessa. Le attività previste nella variante al P.R.C.C. sono pertanto del tutto compatibili con i valori limite e con le destinazioni d'uso previste per le suddette classi acustiche.*

- 2) Ampliamento dell'area a servizi (ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77) **S29** (destinata ad ospitare impianti sportivi).

*Come è facilmente riscontrabile dalla Tavola 5/2, l'ampliamento dell'ex area S29 mediante l'inglobamento dell'area a servizi (ai sensi dell'art. 22 della L.R. 56/77) SG2 non comporta alcuna incompatibilità in quanto entrambe le aree erano contenute in una macroarea di classe III. Unica condizione per il mantenimento della stessa classe è che le attività sportive previste con l'ampliamento non siano di tipo rumoroso (attività motoristiche, poligoni di tiro).*

- 3) Introduzione dell'area **S71** (area a parco attrezzata) nell'area SA4.

*L'area S71 interessa una parte di territorio posto in classe II (parte boscata) ed una parte posta in classe III (area agricola). Anche in questo caso l'Amministrazione potrà decidere se mantenere l'attuale classificazione in due classi contigue (III e II) o, per attuare una maggiore tutela dell'area a parco, ridefinire i confini della classe II. In quest'ultimo caso dovrà essere attivata la procedura secondo l'art. 7 della L.R. n. 52/2000.*

### **3. Conclusioni**

*In nessuna delle aree oggetto di variante si sono verificati accostamenti critici.*

*Non sono state riscontrate incompatibilità fra le destinazioni d'uso previste per le nuove aree e la classificazione acustica vigente e pertanto non risulta necessaria alcuna revisione della classificazione acustica del territorio comunale.*

Torino, 22 maggio 2008